

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Prudenziale
Via Nazionale , 91, 00184 Roma

Via pec npv@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Documento di consultazione sulle “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari”. Attuazione del D.Lgs.13 agosto 2011, n.141.


Con riferimento al documento menzionato in oggetto, si trasmette in allegato alla presente il contributo di questo Intermediario alla consultazione pubblica indetta da codesta Autorità.

I commenti e le osservazioni si collocano nel contesto di una proficua cooperazione che questo Intermediario intende prestare all'Organo di vigilanza nella definizione degli ambiti normativo, regolamentare e organizzativo degli intermediari finanziari con particolare riferimento all'attività di *servicing* alle operazioni di cartolarizzazione.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, si inviano cordiali saluti.

Roma, 08 marzo 2012

Italfondario S.p.A.



Fabio Balbinot

Amministratore Delegato

Documento di consultazione sulle
“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”
Attuazione del D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 141

1. Introduzione

Con il provvedimento in consultazione (di seguito anche Provvedimento o Disposizioni), la Banca d'Italia illustra le ipotesi regolamentari per gli schemi normativi relativi alla nuova disciplina degli Intermediari finanziari da emanare in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario così come modificato dal D. Lgs. 141/2010.

A tale riguardo, in via preliminare, lo scrivente Italfondionario, nel manifestare il suo apprezzamento per le modalità di consultazione adottate con riferimento alla materia in oggetto, ringrazia altresì per la possibilità offerta di esprimere opinioni e commenti sul tema.

Ciò posto al fine di offrire un contributo alla consultazione, con specifico riferimento alla prospettiva degli intermediari finanziari specializzati nell'attività di *servicing* alle operazioni di cartolarizzazione, si formulano le seguenti osservazioni che vengono sottoposte all'attenzione di codesta Autorità di Vigilanza.

2. Titolo I, Capitolo 3 – Attività esercitabili

Nell'ambito delle attività esercitabili, la premessa alla Sezione I indica che gli intermediari finanziari possono esercitare oltre alle attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico e l'attività di riscossione dei crediti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (c.d. *servicing*), altre

attività consentite dalla legge, fermo restando che l'attività di concessione di finanziamenti rappresenta l'attività principale degli intermediari finanziari.

Tra le altre attività esercitabili dagli intermediari finanziari vengono annoverate dalla Sezione II anche quelle connesse e strumentali.

La Sezione III specifica che è connessa l'attività di natura commerciale o finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l'attività finanziaria esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all'attività principale. Tra tali attività viene citata l'attività di recupero crediti di terzi.

Al riguardo, questo Intermediario ritiene che l'attività di *servicing* di operazioni di cartolarizzazione abbia caratteristiche operative identiche a quella di recupero crediti di terzi; la differenza essendo individuabile, dal punto di vista giuridico, essenzialmente nella garanzia di terzietà del *servicer* rispetto al cedente e al cessionario e di separatezza, nell'attività di riscossione dei crediti e dei servizi relativi di cassa e pagamento, tra il patrimonio del cessionario/i e del *servicer*.

A questo riguardo, l'economicità della gestione dell'attività di *servicing* richiede che la capacità della struttura operativa che presiede all'attività soggetta a riserva (*servicing*) sia efficacemente affiancata in molti casi all'attività di recupero crediti di terzi, posto che venga garantita a beneficio dell'intera clientela del *servicer* la necessaria separatezza logica e fisica dei patrimoni.

Inoltre, l'attività di *servicing*, per l'esperienza vissuta negli ultimi anni da questo intermediario, risulta caratterizzata da un'elevata ciclicità che si riflette inevitabilmente sulla redditività dei *servicer* e sulla composizione delle relative fonti di reddito che, anche in modo involontario dalle intenzioni del *servicer*, potrebbero registrare la prevalenza di ricavi provenienti dall'attività connessa di recupero crediti di terzi, generalmente rappresentati da istituzioni bancarie che beneficiano in tal modo dell'*expertise* del *servicer*.

Ciò posto, si richiede che nell'ambito dell'attività di *servicing* venga specificato che l'attività connessa di recupero crediti di terzi possa essere svolta senza vincolo di prevalenza rispetto a quella principale, e ciò anche al fine assicurare una migliore chiarezza e applicazione della norma per gli intermediari che svolgono l'attività di *servicing* di operazioni di cartolarizzazione.

3. Titolo III, Capitolo 1 – Sezione III, par. 2 – Funzioni aziendali di controllo

Nel paragrafo viene specificato che per assicurare l'indipendenza delle funzioni di controllo è necessario, tra l'altro, che le “funzioni di controllo siano tra loro separate sotto un profilo organizzativo”.

Solamente per gli intermediari c.d. “minori” viene prevista, qualora non esercitino particolari attività (specificamente quelle indicate nel Titolo I, Capitolo 3, Sez. II, par. 1, secondo cpv., quarto alinea), la possibilità di non applicare il requisito di separatezza organizzativa sopra enunciato.

Per la definizione di intermediari “minori” si rimanda ai criteri stabiliti nell'ambito del processo ICAAP per la classificazione di quelli appartenenti alla classe 3 e che abbiano un attivo inferiore od uguale alla soglia degli € 100 mln con eccezioni definite puntualmente (ad es. ne sarebbero esclusi gli intermediari capogruppo di un gruppo finanziario).

In proposito, potrebbe eventualmente essere utile, per gli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione, individuare ulteriori parametri finalizzati a stabilire l'appartenenza dell'intermediario alla categoria degli intermediari “minori”, essendo in genere di modesta entità per tali intermediari la dimensione dell'attivo proprio.

Pertanto, si ritiene che laddove si prendessero in considerazione esclusivamente variabili di stato patrimoniale proprie dei *servicer*, anche i maggiori *servicer* attivi sul mercato, auspicabilmente dotati di sistemi di controllo complessi,

risulterebbero paradossalmente appartenere alla categoria degli intermediari c. d. “minori”.

Inoltre, si osserva che la declinazione del principio di proporzionalità così come previsto dalla disciplina in consultazione sembra prescrivere in ogni caso, al di fuori degli intermediari finanziari “minori”, che le funzioni aziendali di controllo di secondo livello (identificate in genere nel Risk Management, nella Compliance, e nella Funzione Antiriciclaggio) siano tra loro completamente separate dal punto di vista organizzativo.

Al riguardo, si riterrebbe invece opportuno che, fermo restando quanto prescritto per gli intermediari “minori”, la disciplina possa prevedere la possibilità di poter accorpate alcune funzioni aziendali di controllo di secondo livello anche in presenza di intermediari finanziari che non rientrino nei rigidi parametri degli intermediari “minori”, facendo riferimento alla complessità organizzativa, dimensionale ed operativa degli stessi e alla finalità comunque assicurata dell’efficacia e della qualità dei controlli. Ciò in un’ottica di equivalenza alla disciplina di vigilanza in materia organizzativa prevista per le banche, le SIM e le SGR.

4. Titolo III, Capitolo 1 – Sezione VII, par. 4 – Rischi connessi all’attività di *servicing*

Nel condividere l’impostazione di unitarietà data dalla normativa ai compiti di garanzia - circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell’interesse dei portatori dei titoli e del mercato - e ai compiti operativi legati ai servizi di cassa e pagamento svolti nell’ambito delle stesse operazioni di cartolarizzazione, si ritiene di poter suggerire implementazioni al paragrafo in commento, finalizzate ad una migliore esplicitazione delle funzioni del *servicer*.

Con riferimento alla previsione circa l’attribuzione al *servicer* della funzione di verifica delle conformità dell’operazione di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo, si suggerisce la possibilità che tale funzione sia specificata

in maniera più dettagliata in modo da poter identificare il perimetro di responsabilità del *servicer* stesso che, entrando nell'operazione di cartolarizzazione quale soggetto vigilato con specifici compiti, ne conferma implicitamente la *compliance* normativa e di prospetto. In tale ottica, si ritiene che ciò permetterebbe di assoggettare a controllo professionale l'intero perimetro delle operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, i compiti di verifica di conformità dell'operazione di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo potrebbero essere esplicitati in verifiche di:

- a) Conformità della struttura dell'operazione alla legge;
- b) Rispondenza sostanziale delle norme contrattuali al prospetto informativo;
- c) Adeguata informativa circa il piano finanziario e le relative ipotesi economico-finanziarie sottostanti l'operazione di cartolarizzazione (con particolare riferimento alla *disclosure* dei fattori di rischio);
- d) Conferma della correttezza formale dei modelli finanziari sottostanti le operazioni di cartolarizzazione e del livello di rischio dei titoli;
- e) Conferma dell'adeguatezza formali delle previsioni contrattuali eventualmente inserite al fine di assicurare il rispetto della clausola di *retention rule*;
- f) Rispondenza dei requisiti organizzativi delle procedure e dei sistemi di gestione degli incassi alle norme in materia di *outsourcing* (Sez. V del presente Titolo III) degli eventuali sub *servicer* contemplati negli schemi contrattuali dell'operazione di cartolarizzazione.

Tali attribuzione vanno ad aggiungersi e completare i compiti di verifica dei profili di conformità alla legge e al prospetto informativo svolti dal *servicer* quali

il rispetto della segregazione patrimoniale, il rispetto della contrattualistica, il *reporting* agli investitori, la gestione dei conflitti di interesse, etc.

Riguardo al presidio sui movimenti concernenti il patrimonio cartolarizzato, sarebbe opportuno introdurre specificazioni relative alle fattispecie e alle tempistiche relative all'affluenza delle somme degli attivi cartolarizzati nei conti delle società veicolo.

Infatti, nel caso di attività cartolarizzate relative ad *asset non performing* assistiti da garanzia già azionata in sede giudiziale o con insinuazioni in procedure concorsuali o, alternativamente, asset il cui rimborso è effettuato attraverso RID o addebito diretto, possono verificarsi casi nei quali gli incassi possono pervenire sui conti del *servicer*.

Tale evenienza si riscontra, in particolare:

- i. nella distribuzione da procedure concorsuali o da procedure di vendita all'incanto, che allocano le somme al soggetto formalmente insinuato nelle menzionate procedure in genere via conti postali (non previsti normalmente nei contratti di cartolarizzazione);
- ii. nell'incasso di RID e addebiti diretti in c/c (forme di pagamento il cui "trasferimento" a beneficio del veicolo acquirente non è particolarmente agevole e richiede un certo livello di collaborazione da parte dei mutuatari e delle banche di cui essi sono clienti)
- iii. in relazione ai finanziamenti con agevolazione contributiva o a beneficio del settore pubblico, nel quale l'ente agevolante (ovvero il debitore principale, se appartenente alla PA in senso lato) potrebbe non aver riconosciuto l'avvenuta cessione alla società-veicolo (SPV);
- iv. nella diffidenza del debitore, specialmente nella fase iniziale della cartolarizzazione, verso il *servicer*.

In quest'ottica e considerando le concrete fattispecie di *assets* gestite dai *servicer* nelle operazioni di cartolarizzazione, la norma in commento potrebbe assumere margini di flessibilità circa l'affluenza diretta nei conti degli SPV delle somme incassate rivenienti dagli attivi cartolarizzati pur nel rispetto del principio generale di separatezza dei patrimoni.



